

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 27 DEL 09.04.2025

NUOVA DISCIPLINA AUTO USO PROMISCUO PER I DIPENDENTI

La legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha modificato l'art. 51 c. 4 lett. a) del TUIR definendo il passaggio da un sistema di tassazione basato sulle emissioni di Co2 del veicolo, ad un sistema basato sulla tipologia di alimentazione.

La nuova disciplina ora prevede che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente derivante dagli autoveicoli assegnati in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, venga assunta la metà dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La novità prevede una diversa modulazione delle percentuali utili a determinare il valore imponibile del *fringe benefit* che tende a incentivare l'utilizzo di auto elettriche, ossia:

- **20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in**, veicoli che sono alimentati da un motore elettrico e un motore a combustione interna che funzionano insieme o separatamente;
- **10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria**, ossia veicoli che sono alimentati esclusivamente da un motore elettrico che non necessitano di alcun combustibile fossile e utilizzano l'elettricità immagazzinata in una batteria di bordo;
- **50% per i veicoli a combustione interna o che utilizzano altre forme di alimentazione** (benzina, diesel, ibride non plug-in, ossia *mild hybrid* e *full hybrid*, GPL, metano).

Il precedente sistema di tassazione, invece, prevedeva un criterio di proporzionalità basato sul livello di emissioni di Co2, modulato su quattro fasce di emissioni con altrettante percentuali da applicare al costo espresso in euro/chilometro secondo le tabelle ACI moltiplicabili per una percorrenza convenzionale di 15.000 km/anno.

NOVITA' ISEE 2025

Con la circolare n. 73 del 5 aprile 2025 l'INPS ha reso note le novità apportate al Regolamento ISEE. Nel dettaglio, le principali novità riguardano:

- l'esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali dal patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE fino a un valore complessivo massimo di € 50.000 per nucleo familiare;

- l'esclusione dai redditi ai fini ISEE dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità;
- la riformulazione della disciplina relativa alla sottrazione dall'ISEE del trattamento percepito ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso;
- l'introduzione della maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, sopprimendo contestualmente alcune previsioni del Regolamento ISEE che escludevano dal computo dei redditi alcune spese o importi forfettari a titolo di franchigia, in relazione alla presenza di soggetti non autosufficienti o con disabilità;
- l'introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, che consente di acquisire nella DSU i dati già disponibili presso le Amministrazioni pubbliche;
- la modifica del periodo di validità della DSU, prevedendo che la stessa abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre;
- la modifica del periodo di validità dell'ISEE corrente e l'estensione dell'utilizzo nel caso di rilevanti variazioni del patrimonio.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti.